

COMUNE DI POSTA
DETERMINA DEL RESPONSABILE

OGGETTO: Parere paesaggistico in sanatoria ai sensi dell'art.146 del D.Lgs. n.42/2004 per le opere di cui all'art.32 della L.47/85, a favore della Sig.ra AQUILINI Maria c.f. QLN MRA 28P50 G934O in qualità proprietaria, per il "condono edilizio ai sensi della L. 47/85 per modifiche e sopraelevazione di un edificio di civile abitazione sito nella fraz. di Sigillo, Via Sigillo 203", distinto in catasto del Comune di Posta al Foglio 38, part.IIIa 359 sub 3. Richiesta di condono edilizio Prot.n.863 del 01/04/1986.

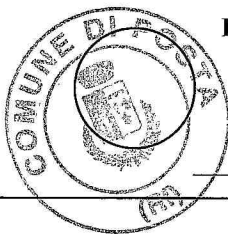
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Alla presente determinazione, del 10-05-2021 e' stato assegnato il seguente numero del registro generale: 109/2021

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune al n. 423 il 11.05.2021

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale 2 marzo 2013, n. 4 ad oggetto: Approvazione Regolamento per la gestione delle procedure di pubblicazione dell'albo pretorio on -line.



IL RESPONSABILE ALBO ON LINE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Raffaella Silvestrini

[Handwritten signature]

IL RESPONSABILE

VISTO:

- Il decreto sindacale n. 10 del 29.12.2020 con la quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Posta;
- gli artt. 107 e 183, comma 9, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- l'art. 38 dello Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- l'art. 106 co. 3-bis del D.L. 19.03.2020 n. 34 che prevede il differimento per la deliberazione del bilancio 2021 al 31 marzo 2021;
- l'art. 163 co. 3 del D.lgs. 267/2000 il quale stabilisce che qualora la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione previste dal comma 1 del medesimo articolo, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato;
- l'art. 6 della legge 7/8/1990 n. 241, modificato dalla legge n. 15/2005;

VISTA la retro riportata proposta di determinazione, predisposta e trasmessa dal Responsabile del Procedimento, corredata di attestazione di sua conformità alla legislazione vigente nonché allo Statuto e ai Regolamenti Comunali;

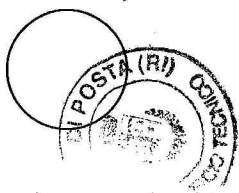
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

DETERMINA

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo:

- ☐ dalla data odierna in quanto lo stesso non comporta spesa;
- ☒ dalla data di apposizione del visto da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;



IL RESPONSABILE

(Ing. Massimiliano Giorgini)

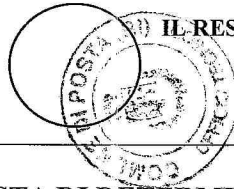
[Handwritten signature]

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ai sensi dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, così come modificato dalla legge n. 15/2005, e del vigente Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi)

SOTTOPONE

la presente proposta di determinazione al Responsabile del Settore competente all'adozione del provvedimento finale. Al riguardo, attesta la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Posta. Attesta altresì che la presente proposta di determinazione è conforme alle risultanze dell'istruttoria condotta.



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Massimo Capasso

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

VISTA l'istanza corredata dal relativo progetto, presentata ai sensi dell'art.146 comma 9 e ss.mm.ii., dalla **Sig.ra AQUILINI Maria c.f. QLN MRA 28P50 G9340** in qualità di **proprietaria**, intesa ad ottenere il rilascio del parere paesaggistico in sanatoria per le opere di cui all'art.32 della L.47/85, inerente il **“condono edilizio ai sensi della L. 47/85 per modifiche e sopraelevazione di un edificio di civile abitazione sito nella fraz. di Sigillo, Via Sigillo 203”, distinto in catasto al Foglio 38, part.lla 359 sub 3, su aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.134 co.1 lettere b) e c) del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii.;**

VISTO il Decreto legislativo 22.01.2004 n. 42 e ss.mm.ii. recante il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, in particolare l'art.146 che disciplina il procedimento di autorizzazione alla realizzazione di opere ed interventi ricadenti nei beni paesaggistici di cui all'art.134;

VISTO l'art.82 del D.P.R. n.616 del 24.07.1977 con il quale sono delegate alla Regione le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali;

VISTA la L.R. 22 giugno 2012, n. 8 a modifica della L.R. n.59/95, con la quale sono state subdelegate ai comuni alcune delle funzioni amministrative esercitate dalla Regione in materia di paesaggio;

VISTA la delibera di G.R. n. 3910/96, Atto d'indirizzo e direttive per l'attuazione della subdelega ai Comuni in materia di tutela ambientale;

VISTO il comma 6 bis (comma aggiunto dall'art. 94 della L.R. n° 2 del 06.02.2003) dell'art. 1 della L.R. 59/95, qualora i comuni siano privi di commissione edilizia "i relativi pareri di cui ai commi 5 e 6 della legge 59/95 - sono richiesti dal competente organo comunale ad un tecnico avente i requisiti previsti dal comma 5”;

VISTA la L.R. n.24 e s.m.i. del 06.07.1998, avente per oggetto la tutela dei beni e delle opere sottoposti a vincolo paesaggistico;

VISTA la domanda di condono ai sensi della legge 47/85, Prot.n.863 del 01.04.1986;

CONSIDERATO che l'intervento non rientra tra quelli per i quali non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 149 del D. Lgs 42/2004 e dell'art.11 delle NTA del PTPR;

CONSIDERATO che l'istanza è pervenuta a codesto ufficio con **Prot. n.6224 del 26.09.2020**, e che si è comunicato l'Avvio del Procedimento con contestuale richiesta di integrazione documentale al richiedente con **Prot.n.9097 del 07.12.2020**;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 240 del 17.11.2020 che ha annullato per “*conflitto di attribuzione tra Enti*” la deliberazione di approvazione del Consiglio regionale n. 5 del 02.08.2019 recante

“Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)”, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 13 del 13 febbraio 2020;

VISTO che il 21.04.2021 il Consiglio regionale ha approvato la proposta di Deliberazione consiliare adottata dalla Giunta regionale n.59 del 15.02.2021, recante approvazione del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR);

CONSIDERATO che codesto Ufficio, ai sensi dell'art.146 co.7 del D.L.gs 42/2004, ha effettuato l'accertamento di conformità dell'intervento proposto con la normativa di tutela paesaggistica ed ha trasmesso la documentazione presentata e la Relazione Istruttoria alla *Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti*, **Prot. n.9098 del 07.12.2021**, dando contestualmente comunicazione all'interessato della proposta dell'accoglimento dell'istanza;

CONSIDERATO che la *Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti* non si è espressa nel termine di cui all'art. 17-bis, L. 07.08.1990, n. 241, introdotto dalla L. 07.08.2015, n. 124,

RILEVATO che le opere per le quali si richiede l'autorizzazione sono risultate compatibili con i valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo presente nella zona, congrue con i criteri di gestione dell'area, coerenti con gli obiettivi di qualità paesaggistica stabiliti dall'art.27 delle N.T.A. del P.T.P.R. approvato,

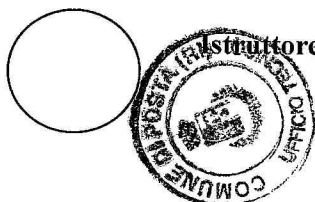
TUTTO CIO' PREMESSO

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento Arch. Massimo Capasso,

DETERMINA

di esprimere, in applicazione dell'art.32 della L.47/1985 e ss.mm.ii. parere favorevole, al mantenimento delle opere abusivamente realizzate dalla Sig.ra AQUILINI Maria nel **Comune di Posta, frazione Sigillo, Via Sigillo n.203**, così come descritte negli elaborati grafici allegati all'istanza di cui trattasi e censito al catasto del **Comune di Posta al Foglio 38, part.IIIa 359 sub 3**.

1. Il presente parere è rilasciato ai soli fini ambientali e paesaggistici e costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio;
2. Prima del rilascio del titolo abilitativo edilizio previsto dal D.P.R. 380/2001, altri organi dovranno accertare per le proprie competenze l'ammissibilità o meno del progetto in ordine alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie ed a vincoli di altra natura;
3. Restano fermi gli eventuali obblighi previsti dalla Parte II del D.L.gs n° 42 del 22.01.2004;
4. La presente determinazione è pubblicata come disposto dall'art. 146 comma 13 del D. L.gs 42/2004 e della L.R. 13/82, di essa è data comunicazione alla competente *Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti ed alla Regione Lazio Assessorato Urbanistica e Casa Assetto del Territorio e Tutela Ambientale*;
5. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (centoventi).



Il Responsabile Unico del Procedimento
Istruttore Tecnico esperto in materia Paesaggistico – Ambientale
(Arch. Massimo Capasso)